



CIVILE

# Licenziamento per superato comporta illegittimo se malattia è causata dalle mansioni

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 04/07/2017 n° 16393

di Gloria Daluiso

Publicato il 01/08/2017

LEGGI  
ANCHE



SENTENZA

Licenziamento del  
lavoratore in malattia  
per colpa del datore...



SENTENZA


Dipendente,  
certificato m  
mancato inv.

Archivia

Scrivi Nota



A+

 Condividi



La Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da un'azienda nei confronti di un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto, in quanto la malattia era stata determinata dallo svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Il dipendente aveva impugnato il licenziamento rilevando che il prolungato stato di malattia era stato causato dalla protratta adibizione a mansioni di movimentazione carichi, pur in presenza di una certificazione medica attestante una invalidità all'80% legata alla sussistenza di una patologia che imponeva l'astensione da attività comportanti frequenti flessioni del rachide o il sollevamento di pesi eccessivi.

Il lavoratore aveva, inoltre, sostenuto l'inidoneità dell'ambiente in cui svolgeva l'attività lavorativa. In particolare il dipendente aveva lamentato la presenza di stress termici nell'ambiente di lavoro (eccessivo calore in estate ed eccessivo freddo in inverno) e la mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure di protezione volte a tutelare il proprio stato di salute.

La Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello con la quale era stata accertata la illegittimità del licenziamento, rilevando che le assenze per malattia collegate allo stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto se la persona è stata adibita a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute oltre che, come accertato nel caso di specie, rese in un ambiente non idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Corte, nella motivazione della sentenza, ha ricordato che il datore di lavoro è sempre

responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'[art. 2087 c.c.](#) della tutela della salute psicofisica dei lavoratori ed ha l'onere di adottare tutte le misure idonee a garantire l'effettività di tale tutela.

Nel caso in esame, l'astensione dal lavoro e la conseguente impossibilità a rendere la prestazione lavorativa da parte del dipendente, discendeva proprio dalla tipologia di mansioni assegnate e dalle concrete modalità di svolgimento delle stesse che risultavano incompatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento operato dalla società nei confronti del dipendente per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro ed il conseguente diritto di quest'ultimo ad essere reintegrato in azienda.

### Sul tema si segnala:

- **Lavoro - Formulario commentato, Profili sostanziali, gestionali e processuali**, a cura di Brisciani Massimo, Failla Luca, Maresca Arturo, Rausei Pierluigi, Romei Roberto, IPSOA, 2017: [CLICCA QUI](#) per scaricare un estratto gratuito e consultare l'indice.

(Altalex, 1° agosto 2017. Nota di [Gloria Daluiso](#))

✓ [VAI ALLA SENTENZA](#)

Condividi



[Lascia un commento](#)